

N. 6270-1351-1690-2059-2493-*ter*-2839-3246-3414-
3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398-A-*sexies*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1999

(Relatore: **NAPOLI** *di minoranza*)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 6270

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 4127)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**TAROLLI, RONCONI, D'ONOFRIO, ASCIUTTI, BEVILACQUA,
PEDRIZZI, VENTUCCI, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLE-
GARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, BRUNO NAPOLI,
ZANOLETTI, AZZOLLINI, BALDINI, BONATESTA, CAMPUS,
CURTO, CUSIMANO, GUBERT, MAGGI, MANTICA, MULAS,
MUNGARI, NOVI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SPECCHIA,
TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS**

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 1999*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1351, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLA, BRESSA, SORO, CIANI, DUILIO, FRIGATO, MAGGI, MOLINARI, MORGANDO, GIORGIO PASETTO, PICCOLO, ROMANO CARRATELLI, ABBATE, ALBANESE, ANGELICI, GIOVANNI BIANCHI, BORROMETI, CAMBURSANO, CANANZI, CAROTTI, CASINELLI, CASTELLANI, DELBONO, FERRARI, GIACALONE, JERVOLINO RUSSO, MONACO, PALMA, PISTELLI, POLENTA, REPETTO, RICCI, RISARI, RIVA, ROGNA, SCANTAMBURLO, SERVODIO, VALETTO BITELLI, VOGLINO, VOLPINI

Istituzione del servizio pubblico integrato
per le scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 31 maggio 1996

n. 1690, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERESIO DELFINO, GIOVANARDI, BASTIANONI, CARMELO CARRARA, DE FRANCISCIS, FABRIS, FRONZUTI, GRILLO, LUCCHESI, PERETTI

Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione

Presentata il 28 giugno 1996

n. 2059, d'iniziativa del deputato GUIDI

Norme in materia di parità scolastica

Presentata il 31 luglio 1996

n. 2493-ter, d'iniziativa del deputato ORLANDO

Sistema scolastico nazionale integrato e parità

(Già articolo 2 della proposta di legge n. 2493, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 10 marzo 1998)

n. 2839, d'iniziativa del deputato PIVETTI

Norme per un ordinamento scolastico pubblico fondato sulla libertà di educazione e di insegnamento e sull'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 5 dicembre 1996

n. 3246, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONO, NUCCIO CARRARA, PEZZOLI, CUSCUNÀ,
STAGNO d'ALCONTRES**

Disposizioni in materia di riforma delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Presentata il 19 febbraio 1997

n. 3414, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLUSCONI, PISANU, APREA, MICHELINI, FRATTINI, URBANI, BONAIUTI, MELOGRANI, VITO, ARACU, CAVANNA SCIREA, RIVOLTA, GAZZARA, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, CRIMI, SERRA, ACIERNO, ALEFFI, AMATO, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERRUTI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, DONATO BRUNO, CALDERISI, CASCIO, CICU, COLLETTI, COLOMBINI, CONTE, COSENTINO, COSTA, CUCCU, DANESE, de GHISLANZONI CARDOLI, DEL BARONE, DELL'ELCE, DELL'UTRI, DE LUCA, DEODATO, DI COMITE, DI LUCA, d'IPPOLITO, ERRIGO, FILOCAMO, FLORESTA, FRATTA PASINI, FRAU, GAGLIARDI, GARRA, GASTALDI, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIOVINE, GIUDICE, GIULIANO, GUIDI, LAVAGNINI, LEONE, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MAROTTA, MARRAS, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MASSIDDA, MATAACENA, MATRANGA, MICCICHÈ, MISURACA, NAN, NICCOLINI, PAGLIUCA, PALMIZIO, PAROLI, PILO, POSSA, PRESTIGIACOMO, PREVITI, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO, RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO d'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, VALDUCCI, VITALI

Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

Presentata il 13 marzo 1997

n. 3448, d'iniziativa del deputato **MARINACCI**

Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado e norme per la parità scolastica

Presentata il 19 marzo 1997

n. 4028, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARADASH, AMATO, APREA, ARMAROLI, BECCHETTI, BICOCCHI, BRANCATI, DONATO BRUNO, CASCIO, COLA, COLLAVINI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, DIVELLA, ERRIGO, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRAU, FILOCAMO, GAGLIARDI, GARRA, GIANNATTASIO, GIUDICE, MANZONI, MARINACCI, MASI, MASSIDDA, NAN, NICCOLINI, PALUMBO, PARENTI, PRESTIGIACOMO, RICCIO, ROSSO, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SERRA, SGARBI, TRINGALI

Norme per il riordino dell'ordinamento scolastico fondato sulla libertà di apprendimento

Presentata il 22 luglio 1997

n. 4403, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BICOCCHI, APREA, CASINI, FILOCAMO, FOTI, FRAGALÀ,
FRATTINI, LUCCHESI, MARINACCI, MARZANO, MASI, MATA-
CENA, PERETTI, RICCIO, SANZA, SAVARESE, SELVA, TARA-
DASH, TARDITI, TASSONE, VALDUCCI, VOLONTÈ, ZACCHERA**

Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione
e norme in materia di autonomia e di parità scolastica

Presentata il 13 dicembre 1997

n. 4589, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, MANTOVANO, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI,
BENEDETTI VALENTINI**

Legge quadro sulla parità scolastica

Presentata il 23 febbraio 1998

n. 5661, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNALI, CRUCIANELLI, NAPPI, BIELLI, GUERRA, BUFFO

Norme per l'individuazione di garanzie pubbliche nelle isti-
tuzioni scolastiche non statali e per la realizzazione del
diritto allo studio

Presentata l'8 febbraio 1999

n. 6372, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO, SANTANDREA, CAPARINI, CÈ,
CHINCARINI, FONTAN, STEFANI, VASCON**

Disposizioni per assicurare la parità delle istituzioni scolastiche
nell'istruzione dell'obbligo

Presentata il 22 settembre 1999

n. 6398, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI, GIOVANARDI, FOLLINI, BACCINI, CARMELO CAR-
RARA, D'ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESI,
MARINACCI, PERETTI, SAVELLI**

Ordinamento della scuola non statale

Presentata il 29 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione italiana pone l'uomo al centro della sua organizzazione ed il pieno sviluppo della persona umana è il compito principale che la Repubblica si è dato.

Da questo deriva che ogni intervento di tipo scolastico deve partire dal riconoscimento che la scuola è sussidiaria alla persona e alla famiglia e che gli interventi dello Stato non possono essere totalizzanti, ma finalizzati a fornire risposte dei singoli cittadini.

A fondamento di qualsiasi metodologia educativa c'è il « principio di sussidiarietà »: i genitori aiutano i propri figli a crescere, non si sostituiscono al loro cammino, ed il principio di sussidiarietà diventa criterio educativo per tutta la vita.

Se è vero che i genitori sono depositari naturali del diritto-dovere costituzionale di educare i propri figli, è altrettanto vero che la loro responsabilità educativa va sostenuta e condivisa, mai sostituita o prevaricata, e le strutture esterne alla famiglia — scuola compresa — debbono essere poste a disposizione della famiglia.

Il principio di sussidiarietà, quindi, ci dovrebbe portare ad una visione diversa della scuola: scuola come servizio, come istituzione che ha « la funzione di ... » e non « il potere di ... ».

La scuola italiana ha estremo bisogno che il principio di sussidiarietà diventi effettivo ed operante, in un quadro di solidarietà che deve assicurare reali risposte alle esigenze sociali.

Questa premessa, onorevoli colleghi, è dovuta perché mi piacerebbe che si comprendesse, in modo chiaro e tale da non dare adito ad alcuna demagogia, qual è il principio o i principi in base ai quali Alleanza Nazionale reputa necessaria, in-

dispensabile ed urgente una vera legge sulla parità scolastica.

Libertà di scelta educativa e libertà di insegnamento: ecco i principi nei quali crediamo; principi tradotti nella sfida lanciata dall'Europa e che noi crediamo l'Italia debba e possa vincere.

L'esigenza primaria ai fini educativi è la libertà: libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie, libertà della scuola nel proporre il proprio intendimento educativo, libertà di aggregazione di presenza istituzionale.

Il diritto di scelta educativa è sancito in tutta l'Europa ed in generale in tutto il mondo occidentale. I cittadini italiani si trovano in una situazione di evidente disparità nei confronti di tutti gli altri cittadini europei, in quanto a questi ultimi è consentito, senza particolari oneri, di introdurre i propri figli in una determinata concezione del mondo attraverso il sistema di istruzione; mentre in Italia tale opzione è possibile solo per coloro che dispongono di un reddito sufficientemente elevato per poterne pagare i costi. Viceversa, i cittadini europei non italiani, qualora debbano o desiderino stabilirsi in Italia, non lo possono fare alle stesse condizioni, sul piano scolastico, che sono invece possibili negli altri Paesi dell'Unione.

Il progetto di Costituzione dell'Unione Europea approvato dal Parlamento europeo nel febbraio 1994, al titolo VIII, concernente i Diritti dell'uomo garantiti dall'Unione, enuncia al n. 14 il diritto all'istruzione nei termini seguenti:

- a) Ogni persona ha diritto all'istruzione ad una formazione professionale corrispondente alle proprie capacità;
- b) L'insegnamento è libero;
- c) È garantito il diritto dei genitori a fare impartire un'istruzione conforme alle

loro convinzioni religiose e filosofiche, nel rispetto del diritto dei figli al loro proprio sviluppo.

In base ai termini contenuti nel punto c) assume notevole importanza per il cittadino di scegliere la scuola che meglio risponde al suo sistema educativo, quello confessionale o quello pluralistico. In effetti, c'è chi ritiene essere più formativa una scuola in cui l'educazione avviene in un contesto pluralistico; altri, al contrario, sostengono che solo il riferimento esplicito ad un determinato sistema di valori sui quali sia centrato il processo educativo possa garantire una adeguata formazione della personalità dell'alunno.

Trattandosi di teorie pedagogiche opinabili, occorre sia lasciata ai genitori la libertà di scelta in condizioni di parità, senza rendere una opzione più onerosa dell'altra.

Inoltre, oggi è in discussione il rapporto della scuola di fronte alla nuova società: si tratta cioè di rendersi conto che la domanda di scuola e di formazione è così vasta e complessa da scavalcare i limiti di azione dell'attuale sistema educativo, che altri protagonisti, oltre i tradizionali, devono assumere oggi responsabilità scolastiche formative.

Ma perché una specifica proposta educativa possa essere fatta liberamente a chiunque, famiglie e studenti, ne faccia libera richiesta, è indispensabile l'istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione (scomparso nella proposta pervenutaci dal Senato, ma presente nell'originario testo governativo), che sulla base dei principi costituzionali, nel contesto pluralistico della nostra società, consenta l'utilizzazione di tutte le risorse educative del Paese, statali e non statali, disponibili a contribuire al servizio nazionale dell'istruzione, certamente nel rispetto degli obblighi che ne derivano, ma anche a parità di diritti e senza alcuna discriminazione.

Solo così sarà effettivo l'esercizio di una vera libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, senza mortificanti discriminazioni o distinzioni, e una più completa

libertà di insegnamento non solo per le singole persone, ma anche per le istituzioni che scelgono l'insegnamento come specifica attività sulla base di un proprio progetto educativo.

Il problema di fatto è viziato da pregiudizi come quello che identifica scuola privata come scuola cattolica e di conseguenza scuola statale con scuola laica e pluralista. Dietro a questo paravento, scambiando una istanza di diritti civili con un assalto di un pugno di fanatici fondamentalisti, ci si oppone ad un vero disegno di riforma istituzionale.

Da quanto detto risulta chiaro che il sistema pubblico integrato dell'istruzione costituisce oggi l'ambiente più idoneo ed insieme la garanzia più valida per l'esercizio delle libertà educative. Perciò la parità tra le varie istituzioni scolastiche che lo compongono non è, certamente non lo è almeno da parte di Alleanza Nazionale, la rivendicazione del privilegio di qualcuno, né la risposta a particolari pretese ideologiche o confessionali, bensì la condizione indispensabile per la piena libertà di scelta educativa per tutti.

Come sempre, non vi è alcuna coerenza tra il testo trasmessoci e le nuove leggi sull'obbligo scolastico. Infatti, l'articolo 34 della Costituzione parla della gratuità della scuola dell'obbligo, ma non risulta da nessuna parte che tale diritto debba averlo solo chi frequenta le scuole statali; la Costituzione si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini e sul dovere dello Stato di rimuovere le cause che lo impediscono. Tocca dunque allo Stato garantire non solo libertà di insegnamento e di apprendimento, ma anche l'effettivo esercizio di tali libertà a parità di condizioni.

L'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire con la frequenza delle scuole statali o delle scuole non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ed è perciò giustificata discriminazione l'esclusione, di chi assolva la frequenza in uno dei due modi diversi, da provvidenze destinate direttamente agli alunni.

La scuola non è una variabile indipendente, non può essere un mondo separato

avulso dal contesto sociale, il diritto alla educazione vale quanto il diritto alla salute. Il provvedimento che giunge dal Senato e che senza alcuna modifica passa in Aula, non istituisce, di fatto, un sistema scolastico integrato dove la scuola non statale abbia un riconoscimento effettivo e non solo nominale. Il semplice riconoscimento nominale non realizza certamente la pari dignità.

Si confonde il diritto alla pari dignità e all'uguaglianza dei cittadini con l'assistenza erogata come un « patronato ». Si confonde la parità con il diritto allo studio. Si fa passare per parità il sostegno economico (una sorta di elemosina) ai meno abbienti, come se i diritti alla libera scelta non fossero di tutti.

La parità è ben altra cosa rispetto a ciò che si è voluto disegnare.

Purtroppo, se rimarrà questa impostazione privilegiante un sistema scolastico assistenzialistico, anziché autenticamente paritario, nei confronti della scuola non statale e di quanti la vogliono scegliere, resteremo ai margini dell'Europa ed ancora una volta rinnegheremo le norme sottoscritte a livello europeo e mondiale. E ciò a discapito non soltanto dei cittadini italiani, ma anche dei cittadini europei che nel nostro Paese — in virtù del trattato di Maastricht — possono risiedere, vivere e lavorare liberamente, ma non altrettanto liberamente scegliere la scuola per i propri figli.

Ribadisco che la libertà per chiunque di istituire scuole, sempre garantita dalla Costituzione, non equivale a garantire la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

Il provvedimento che stiamo discutendo, e che non è stato confrontato, in Commissione Cultura, con le altre proposte sull'argomento giacenti in questo ramo del Parlamento, non è un provvedimento sulla parità, ma un elenco di tanti doveri e nessun diritto.

Le cifre economiche stanziare nel provvedimento sono ridicole, sia rispetto all'obiettivo della parità tra scuola statale e scuola non statale.

Sono escluse dai fondi tutte le scuole superiori, che sono quelle dove il pluralismo educativo, tanto nei metodi quanto nei contenuti, è più importante, anche in considerazione della preparazione alle nuove figure professionali richieste dal mondo del lavoro. Perché i contributi sono previsti per le scuole materne e qualche soldo per le elementari, mentre le altre scuole, pure dell'obbligo, rimangono escluse? Forse perché il maggior numero di scuole materne è comunale, e con maggiore densità nelle regioni rosse? O forse perché in questi ultimi anni sono aumentate le scuole materne statali e quindi lo Stato comincia a premunirsi per la relativa spesa?

Il diritto allo studio (provvidenze per le famiglie più povere), non garantisce tutte le famiglie e quindi il loro diritto alla libertà di scelta.

Se nel Sud sono numerosissimi quelli che presentano il modello « 101 » ed infinitamente di meno quelli che presentano il « 740 », come sarà possibile alle famiglie prevedere la detrazione del comma 10 che presuppone, appunto, la presentazione del « 740 »! La borsa di studio non porrà tutte le famiglie in pari libertà di scelta e di condizioni, finirà solo con il rafforzare il monopolio della scuola statale dando un premio in più a chi la frequenta.

La mia proposta di minoranza risponde all'esigenza di dare finalmente attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione. Noi siamo convinti che la regolamentazione della scuola non statale, a partire dal riconoscimento del ruolo di servizio pubblico che essa svolge, rappresenta un dovere ed una assoluta necessità, non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto oggi esistente nel nostro Paese, ma anche per colmare il divario rispetto all'Europa, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività del sistema educativo e formativo messo insieme attraverso la realizzazione di un sistema scolastico integrato.

Gli obiettivi essenziali che intendo perseguire con la nostra proposta sono di tre ordini.

Il primo è di carattere costituzionale ed attiene al diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, nonché alla uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazione per quegli alunni che intendono esercitare il diritto allo studio presso istituzioni scolastiche non statali.

Il secondo è quello di introdurre nel nostro ordinamento un sistema integrato di servizio scolastico impostato sulla parità tra le scuole istituite e gestite dallo Stato e le scuole istituite e gestite da altri soggetti che si assumano gli oneri organizzativi per svolgere tale servizio.

Il terzo è quello di conferire ulteriore dignità alla funzione docente, sottolineandone la qualità di funzione pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole statali sia che, a parità di titoli conseguiti, essa si eserciti nelle scuole paritarie.

La proposta di legge alternativa si basa sul concetto di servizio scolastico integrato imperniato sulla comune pubblicità di tutte quelle scuole che assicurano un servizio alla comunità, consistente nell'offerta dell'istruzione secondo un progetto educativo qualificato e secondo un rigoroso riconoscimento del pluralismo culturale e della libertà di insegnamento individuale.

Vengono individuate una serie precisa di prescrizioni per quelle scuole che, chiedendo la parità ed il riconoscimento dei titoli, aspirano al riconoscimento della li-

bertà ed all'inserimento nel sistema integrato di servizio scolastico al quale possono rivolgersi i cittadini e le loro famiglie nell'esercizio pieno del loro diritto di libertà di educazione.

L'intervento finanziario, poi, da noi previsto aggira l'inciso dell'articolo 33 della Costituzione, giacché verrebbe trasferito, attraverso l'emanazione di un buono-scuola « virtuale », direttamente alle famiglie. Viene previsto, altresì, un adeguato calcolo di questo buono-scuola, ripeto virtuale.

Con la proposta del buono-scuola virtuale sosteniamo in maniera ferma che non si desiderano privilegi per nessuna scuola. Noi vogliamo creare scuole competitive, ma soprattutto, chiediamo, per tutti i cittadini, il diritto di scegliere la scuola che essi ritengono più idonea.

La mia proposta ed il mio convincimento sulla parità scolastica coinvolgono tutti i cittadini nel cammino della riappropriazione della propria responsabilità in ordine all'educazione dei figli.

Alleanza Nazionale ritiene che la questione della parità scolastica sia essenziale per il bene comune ed il futuro della società; è per questo che crediamo in una battaglia di libertà e di uguaglianza.

NAPOLI,
Relatore di minoranza.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del regolamento)

ARTICOLO 1.

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita e riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali della istruzione e della educazione e siano coerenti con la domanda formativa.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 1, si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

4. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della educazione.

5. I soggetti di cui al comma 4, al fine di ottenere il riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:

a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;

d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

(*) Gli articoli del presente testo privi di indicazione in calce sono da intendersi come aggiuntivi all'articolo 1 del testo della Commissione.

e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;

f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di *handicap*;

g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;

h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono emanate le norme di attuazione del comma 5 del presente articolo.

7. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale. Le scuole non statali che non chiedono di far parte del sistema pubblico dell'istruzione conservano la configurazione giuridica vigente prevista dagli articoli 331 e 336 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. La parità scolastica determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni secondo le disposizioni vigenti per le scuole statali.

9. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

10. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute. La domanda è diretta al Ministro della pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 4 e 5. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla fine dell'anno scolastico in corso. Il Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni del ricevimento della domanda e del parere, emana il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.

11. Coloro che, da esterni, aspirano ad iscriversi in una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due suc-

cessivi anni scolastici. Il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente comma, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

12. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle stesse disposizioni vigenti per le scuole statali. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui al comma 5, lettera e).

13. Presso ogni provveditorato agli studi è istituito l'elenco provinciale delle scuole paritarie. Il provveditore agli studi iscrive nell'elenco l'istituzione scolastica subito dopo la data di emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro della pubblica istruzione. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

14. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi tenuti presso i provveditorati agli studi. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale è effettuata subito dopo la data di emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento della parità. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie con eventuali modifiche è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15. Il gestore dell'istituzione scolastico-educativa, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta. Ciascuna istituzione scolastico-educativa istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal capo d'istituto e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e nelle scuole secondarie superiori da uno studente. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere alla valutazione del funzionamento della scuola e della attività educativa e didattica e, in particolare, deve garantire:

a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

c) gli standard minimi di produttività della singola istituzione scolastico-educativa.

16. Gli studenti, i loro genitori o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.

17. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.

18. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

19. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

20. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste dalla medesima. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19, tutte le scuole paritarie sono sottoposte ad ispezione al fine di accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

21. Sono abrogate le norme della legge 19 gennaio 1942, n. 86, in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

ARTICOLO 2.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate, al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ARTICOLO 3.

1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere liberamente

l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato « buono-scuola », erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmatico di inflazione.

3. L'ammontare del « buono-scuola » è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

4. L'erogazione del « buono-scuola » è subordinata alla effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.

5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

6. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.

7. Per gli alunni meritevoli che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare del « buono-scuola » è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica. Analoga procedura è attuata per gli alunni portatori di *handicap*.

8. Le donazioni e i lasciti destinati alle istituzioni scolastico-educative del sistema pubblico integrato, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno scolastico in corso e consuntivo dell'anno scolastico precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla base dello schema unificato previsto nel regolamento di cui al comma 19.

10. L'intervento statale di cui al presente articolo è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) 60 per cento per il secondo anno;

c) 80 per cento per il terzo anno;

d) 90 per cento per il quarto anno;

e) 100 per cento per il quinto anno.

11. In attesa della totale e definitiva attuazione della presente legge, le convenzioni in atto, che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali, conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi ed eccedenti i contributi di cui al presente articolo.

12. Le convenzioni in atto tra il Ministero della pubblica istruzione e le scuole parificate conservano la loro efficacia, nei limiti degli interventi eccedenti il contributo di cui al presente articolo.